REGOLAMENTO LICEO MUSICALE

Art. 1 AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.P.R. n 89/2010 l'iscrizione al Liceo Musicale è subordinata al superamento di una prova che accerti il possesso di specifiche competenze musicali.
La scelta dello strumento per il quale si richiede l'ammissione va indicata nella domanda d'iscrizione.
L'esame si svolgerà al termine delle iscrizioni secondo il calendario indicato dalla circolare ministeriale. I nominativi dei candidati risultati non idonei saranno comunicati tempestivamente per permettere l'inserimento in altra tipologia di scuola o di indirizzo.
Saranno ammessi alle classi del Liceo Musicale gli aspiranti risultati idonei nell'esame di ammissione, in numero pari alla disponibilità dei posti annualmente rilevati per ogni singolo strumento.
Qualora il numero degli alunni idonei sia superiore al numero dei posti disponibili si adotteranno i seguenti criteri:
a) posizione in graduatoria determinata dalla votazione ottenuta nella prova di esame.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati la scelta sarà effettuata in base ad esigenze scolastiche di carattere didattico - organizzative mirate:
- all'eterogeneità della composizione classe (distribuzione equa del numero di alunni per classi di strumento);
- all'ampliamento e alla varietà dell'offerta formativa (presenza di strumenti diversi nella classe).

ART. 2 CRITERI DI IDONEITÀ

Al termine dell'esame di ammissione ad ogni candidato viene attribuito un punteggio espresso in decimi derivante dalla media dei voti della prova pratico - attitudinale e teorica.
Successivamente si procede alla formazione di distinte graduatorie per ogni strumento.
I candidati che avranno ottenuto un punteggio $\geq$ 6/10 saranno inseriti nelle graduatorie degli idonei; saranno considerati non idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 6/10.
I genitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione in cui accettano i giudizi, le valutazioni e le assegnazioni degli strumenti operati dalla commissione che a suo insindacabile giudizio attribuirà il Primo Strumento e il Secondo Strumento solo ai candidati dichiarati idonei.
È prevista dalla normativa la complementarietà fra Primo Strumento e il Secondo Strumento: se il Primo è polifonico il Secondo deve essere monodico e viceversa.

ART. 3 ARTICOLAZIONE DELLE PROVE

L'ammissione ai corsi del Liceo Musicale avviene attraverso un test teorico-pratico che consiste in:

- un'esibizione strumentale (ogni strumento prevede un programma che sarà comunicato ai candidati)
- test di teoria (facile lettura in solfeggio parlato e cantato)

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare la sufficienza sia nella prova strumentale che in quella teorica.

Qualora l'aspirante non avesse competenze strumentali specifiche, potrà comunque fare il test cantando o cercando di dimostrare le proprie attitudini musicali, sarà in ogni caso compito della commissione valutare l'idoneità del candidato.

ART. 4 VALUTAZIONE DELLE PROVE

ESIBIZIONE STRUMENTALE: voto da 3/10 a 10/10

PROVA DI TEORIA: voto da 3/10 a 10/10

Risulteranno idonei i candidati che riporteranno una valutazione uguale o superiore a 6/10

Nel caso un candidato risulti idoneo, ma riporti una valutazione inferiore a 6/10 nella prova di esibizione strumentale, potrà essere ammesso solo dopo la scelta di un diverso primo strumento indicato dalla Commissione.

ART. 5 COMMISSIONE

La Commissione è costituita annualmente da almeno 3 docenti del Liceo Musicale ed è presieduta dal Dirigente Scolastico.

ART. 6 SCELTA SECONDO STRUMENTO

Ai sensi del D.P.R 89/2010 l'alunno del Liceo Musicale ha l'obbligo di studiare un secondo strumento fino al quarto anno. Il secondo strumento è attribuito dalla commissione tenendo conto delle attitudini degli alunni.

Art. 7 CAMBIO PRIMO E/O SECONDO STRUMENTO

Non è consentito il cambio del Primo Strumento e del Secondo Strumento assegnato (salvo casi di documentata incompatibilità fisiologica accertata).

È consentita la sola inversione tra il Primo Strumento e il Secondo Strumento qualora si evinca un livello di competenze più avanzato nel Secondo Strumento rispetto al Primo Strumento.

ART. 11 ORARI LEZIONI DI STRUMENTO

Le lezioni di Esecuzione ed Interpretazione si svolgono in orario pomeridiano in modo autonomo rispetto all'orario del mattino.

Gli alunni che al mattino risultano assenti, non possono entrare il pomeriggio per seguire le singole lezioni di strumento.

Art. 8 CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Ai sensi delle disposizioni musicali dettate con il D.M. 9/2010 ed in considerazione del D.P.R. 226/2005 vengono definite le modalità per la certificazione dei livelli di competenza in ambito musicale e nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. La certificazione sarà rilasciata al termine del I Biennio e del II Biennio.